

COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I OGGETTO: Determinazioni aliquote per l'applicazione dell'Imposta
N. 20 I Municipale Propria (IMU) anno 2014 – Conferma.
Delibera I
Data 14.10.2014 I

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18,29 in Savelli e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco Prot. n. 3460 in data 07.10.2014, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
Sindaco	1)	SPINA Francesco	X	
Consiglieri	2)	BARBATO Gennaro	X	
	3)	NOTARO Angelo	X	
	4)	ROTUNDO Francesco	X	
	5)	BEGONIO Gianfranco	X	
	6)	BARBARO Salvatore		X
	7)	PONTIERI Ilenia		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Maria Rosa LARATTA.

Componenti assegnati: Sindaco e n. 6 Consiglieri;

Componenti in carica: Sindaco e n. 6 Consiglieri;

Consiglieri presenti n. 5 (Sindaco + 4 Consiglieri) - Consiglieri assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. Francesco SPINA, in qualità di Sindaco *pro-tempore*, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il Termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista la legge di stabilità 27.12.2013 n. 147 con la quale viene stabilito che a decorrere dall'1.1.2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali (salvo quelle rientrate nelle categorie catastali A/1 A/ e A/9, e relative pertinenze), e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Precisato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dall'art. 677";

Verificato che il comma 677 stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato atto:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della legge 147/2013;

- che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, comma 8, D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – PAR. 8);

Evidenziato che a seguito delle integrazioni apportate ai comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del citato decreto-legge n. 201 del 2011".

Precisato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 settembre con decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.11.2013 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2014, le vigenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze A/1, A/8, A/9: aliquota dello 0,3%;

■ per le aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%;

■ per tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 0,76%;

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare, per l'anno 2014, le vigenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze A/1, A/8, A/9: aliquota dello 0,3%;

■ per le aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%;

■ per tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 0,76%;

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di stabilire che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IUC - IMU;

5) Di dare atto che:

- I fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013;

- I terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 n. 3/DF – par.8);

6) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economie e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani;

8) Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini sopra indicati.

9) Di dichiarare, con votazione unanime e separata espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Visto l'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Michele Giudicissi

=====

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Francesco Spina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rosa Laratta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto l'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a partire dalla data odierna Prot. n. 3692, e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rosa Laratta

Savelli, li 22.10.2014

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rosa Laratta

Savelli, li 22.10.2014

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.10.2014:

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000);

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rosa Laratta

Savelli, li 22.10.2014
